

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

### **Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'[articolo 601](#), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'[articolo 600](#) è punito con la reclusione da otto a venti anni.